



Il Presidente

ORDINANZA n. 26 del 31/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *“ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del



Il Presidente

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

VISTI l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”* e che, al di fuori di tali stringenti fattispecie, non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che:

- all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone *“ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”*; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

VISTO l'art.2, del citato decreto legge n.19/2020, rubricato *“Attuazione delle misure di contenimento”* che, al comma 1, dispone *“ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”*;

VISTO l'art. 3 *“ Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”*, a mente del quale *“ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività*



Il Presidente

produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

VISTE le Ordinanze n.17 e n.18 del 15 marzo e l’Ordinanza n.22 del 24 marzo 2020, con le quali, sulla base delle motivazioni ivi esplicitate, rispettivamente con riferimento ai Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA) e Auletta (SA), ferme restando le misure statali e regionali – nonché, ove del caso, commissariali- vigenti, sono state tra l’altro, adottate le seguenti, ulteriori misure:

1. (omissis)
 - a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
 - b) divieto di accesso nel territorio comunale;
 - c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. *E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. (omissis)”;*

VISTO

il chiarimento n.8 del 17 marzo 2020 con il quale, con riferimento all’Ordinanza n.18 del 15 marzo 2020, sopra citata, è stato precisato che : *“ai sensi della citata ordinanza, in entrata e in uscita dai singoli territori comunali interessati, risulta consentito il solo transito necessario allo svolgimento delle attività riferite a servizi pubblici essenziali, sanitarie o aventi ad oggetto la vendita di generi alimentari o di prima necessità, come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia dei relativi locali”;*

PRESO ATTO

le indicate Ordinanze hanno, rispettivamente, efficacia fino alla data del 31 marzo 2020 (ordinanze nn.17 e 18) e al 3 aprile 2020 (ordinanza n.22);

- che in data odierna il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno ha comunicato un ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei Comuni oggetto delle ordinanze n.18 e 22 sopra citate, riferendo di un aumento significativo dei casi positivi e del numero dei contatti stretti concludendo per il rinnovo delle misure di limitazione dei movimenti e delle attività nei detti territori ;
- che anche il Sindaco di Sala Consilina, con nota di data odierna, ha chiesto all’Unit di crisi regionale la conferma, per almeno ulteriori giorni 15, delle misure adottate con Ordinanza n.18 del 15 marzo 2020, sopra citata;
- che nel Comune di Ariano Irpino (AV) è stato recentemente individuato un focolaio di covid-19 ulteriore rispetto a quello già sviluppatosi in precedente e citato nella ordinanza n.17 del 15 marzo 2020;



Il Presidente

- che la ASL di Avellino ha rappresentato in data odierna la complessa e articolata situazione epidemiologica relativa al territorio del comune di Ariano Irpino, concludendo che *“la situazione non appare ancora stabilizzata e a parere degli scriventi è ancora meritevole del mantenimento delle rigide misure di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania”*;
- che l’ultimo *report* del servizio 118, relativo ai posti letto di terapia intensiva e di degenza disponibili, evidenzia, nonostante l’attività di riconversione di posti letto in corso, ancora una gravissima carenza di posti letto liberi su base regionale, di terapia intensiva (disponibilità di soli n.10 posti) e di degenza in reparti di pneumologia e malattie infettive (disponibilità di soli n.10 posti), a fronte di un persistente elevato numero di contagi quotidiani registrati su tutto il territorio regionale, come attestato dai report ufficiali trasmessi anche alla Protezione civile nazionale;
- che è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l’incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti, risulta indispensabile l’adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini;
- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di *forecast* mediante algoritmi basati su *"exponential smoothing method"* e *"machine learning"*;
- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano un *trend* ancora crescente dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend in incremento ha risentito di eventi quali il mancato rispetto del distanziamento sociale in cluster epidemici familiari o locali;
- che il *trend* in atto nei territori sopra indicati impone di adottare misure di estrema urgenza, a conferma per quanto necessario e aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in essere, stante la conferma di una crescita della curva di contagio;

RAVVISATO

che, sulla base della situazione rappresentata, e in particolare alla rilevazione di ulteriori e sopravvenuti focolai di infezione con rilevanti numeri di “casi contatti stretti”, ricorrono condizioni di effettivo e grave rischio di ulteriore diffusione del contagio e, per l’effetto, estrema necessità ed urgenza di adozione di ulteriori specifiche misure di prevenzione e contenimento nei Comuni di Ariano Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA) al fine di scongiurare ulteriori aumenti della diffusione del contagio, che determinerebbe, allo stato, l’impossibilità di far fronte ad ulteriori fabbisogni di ospedalizzazione;



Il Presidente

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legge n.19/2020, “ Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; (omissis)

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;



Il Presidente

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

Sentiti il Prefetto di Avellino e il Prefetto di Salerno

emana la seguente

ORDINANZA

1. Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento ai territori dei Comuni di Ariano Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA) sono confermate le seguenti, ulteriori misure:
 - a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
 - b) divieto di accesso nel territorio comunale.
2. *E' fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.*
3. Nei territori comunali oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dai singoli Comuni sentita la Prefettura competente.
4. Le AASSLL competenti assicurano il rafforzamento e l'ampliamento degli *screening* sanitari, dando priorità alle popolazioni dei Comuni oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.
6. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Difesa, al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il Presidente

La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni interessati, alla ASL di Salerno, alla ASL di Avellino ai Prefetti della Regione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA


